

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2013.289

## **Sentenza del 7 febbraio 2014** **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Tito Ponti e Giorgio Bomio,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.**, rappresentata dall'avv. Goran Mazzucchelli,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Fatti:**

- A. Il 6 aprile 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 15 novembre 2011, il 4 e 25 gennaio (quest'ultimo complemento riformulato l'11 febbraio), il 12 marzo, il 23 ottobre 2012, il 21 giugno ed il 20 settembre 2013, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di svariate persone, tra le quali B., C. e A. Al primo sono contestati i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 CP italiano) e di riciclaggio (art. 648-bis CP italiano), mentre a C. e A. il reato di riciclaggio. In sostanza, l'autorità italiana afferma che le imputazioni in questione sono fondate su due elementi di sospetto. Per quanto concerne la corruzione, la circostanza che B. sia stato nel 2005-2006 condirettore dell'Agenzia di Lugano della banca D., presso cui aveva il conto la società E. SpA, amministrata da F. Su tale conto sarebbe confluita parte delle somme corrispettivo della vendita, in data 29 luglio 2005, alla Provincia di Milano, da società del gruppo G. (H. SpA, I. SpA e J. SpA, partecipate da K. SpA, di cui lo stesso F. era componente del Consiglio di amministrazione), delle azioni di L. SpA. Questa vendita sarebbe avvenuta per un importo estremamente vantaggioso per il gruppo G. e sarebbe stata viziata, per la Provincia di Milano, da una falsa attestazione di congruità del prezzo. Nel 2010 B. sarebbe divenuto componente del Consiglio di amministrazione di H. SpA e cioè di una delle società beneficiarie del profitto legato alla vendita delle azioni L. SpA. Per quanto attiene invece al riciclaggio, questo sarebbe legato, da una parte, alle movimentazioni dalla Svizzera a San Marino di capitali, in parte poi scudati in Italia, formalmente (e falsamente) riferiti a A. ma in realtà di proprietà di M., già CFO del gruppo N., con dichiarazioni non veritiere; dall'altra, alla costituzione di polizze assicurative formalmente intestate a O., con disponente C. e beneficiari P. e Q., attraverso il conferimento di somme apparentemente riferibili a C. ma incompatibili con le disponibilità finanziarie proprie o del defunto marito (v. atto 162 dell'incarto del Ministero pubblico del Cantone [in seguito: MPTI]).

Secondo ulteriori accertamenti delle autorità italiane, il 26 febbraio 2007 sarebbe stata bonificata la somma di EUR 3'200'000 dalla banca D. di Lugano alla banca R. di San Marino sulla gestione patrimoniale n. 1 legata al mandato fiduciario denominato "S.", cointestato a A. e C.. Da tale gestione, attraverso un passaggio alla gestione patrimoniale n. 2 e il ricorso allo "scudo fiscale ter", sarebbero stati trasferiti in Italia strumenti finanziari per un importo di EUR 500'000 circa a favore di A. e di EUR 2'335'000 circa a favore di C., entrambe con un profilo reddituale e patrimoniale non compatibile con le somme rimpatriate. L'autorità estera ha inoltre appurato che negli anni dal 2000 al 2007 – periodo nel quale M. è stato responsabile del Servizio Finanza Centrale di N. – sarebbero state realizzate nel gruppo o-

perazioni finanziarie con strutture opache ed in violazione dei poteri delegati. Il legame tra M. e B., figlio di C, verrebbe dimostrato dalla nomina di quest'ultimo ad amministratore di H. SpA, società del gruppo G., che sarebbe stata decisa da M., come dichiarato da un teste. Sulla base di queste considerazioni, l'autorità estera, con complemento rogatorio del 20 settembre 2013, ha chiesto l'acquisizione presso la banca D. di Lugano dei documenti necessari ad identificare i titolari e beneficiari dei fondi trasferiti a banca R. e le modalità di formazione delle somme spostate a San Marino (v. atto 185 incarto MPTI)

- B.** Mediante decisione del 20 settembre 2013, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato nel merito della suddetta richiesta, ordinando alla banca T. quanto richiesto dall'autorità rogante (v. atto 186 MPTI).
- C.** Con decisione di chiusura del 4 ottobre 2013 il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione bancaria concernente la relazione n. 3, presso la banca T, Lugano (già banca D.), di cui titolare e avente diritto economico risulta essere A. (v. atto 190 MPTI).
- D.** In data 7 novembre 2013 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento, con restituzione di tutta la documentazione bancaria alla ricorrente (v. act. 1).
- E.** A conclusione delle loro osservazioni del 21 novembre e 5 dicembre 2013, il Ministero pubblico ticinese risp. l'UFG hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 6 e 7).
- F.** Con replica del 18 dicembre 2013 la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni ricorsuali.

#### **Diritto:**

- 1.**
- 1.1** In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizza-

zione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

- 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
- 1.3** Interposto tempestivamente contro la sopracitata decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoria, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).
- 2.** La ricorrente censura la violazione del principio della doppia punibilità. Nel complemento rogatorio del 20 settembre 2013, dove per la prima volta comparirebbe la fattispecie a lei legata nonché la relazione bancaria a lei

intestata, non sarebbero specificati in alcun modo i fatti alla base del reato ipotizzato di riciclaggio di denaro. In ordine alla variante ipotizzata di riciclaggio del provento di infedele dichiarazione, tale condotta, per la quale l'assistenza giudiziaria sarebbe espressamente esclusa, non sarebbe punibile secondo il diritto penale svizzero. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di riciclaggio di denaro proveniente da un'appropriazione indebita, la rogatoria italiana non conterrebbe nulla in proposito, ciò che non consentirebbe di analizzare il requisito della doppia incriminazione.

- 2.1** Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "*prima facie*", se i fatti addotti nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4).

- 2.2** Occorre rilevare che quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza in appoggio ad una sua inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della commissione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.139 del 7 febbraio 2013, consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009,

pag. 554 n. 601). Questo è segnatamente il caso in presenza di operazioni sprovviste di giustificazione apparente o di utilizzazione di numerose società ripartite in più paesi (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.96-72 del 14 agosto 2008, consid. 3.3, con riferimenti). L'importanza delle somme oggetto di transazioni sospette costituisce ugualmente un motivo di sospetto di riciclaggio. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza "la più larga possibile" di cui agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 CRic (v. DTF 129 II 97 consid. 3.2).

- 2.3** In concreto, come già accennato in precedenza (v. Fatti, lett. A), lo Stato estero ha evidenziato movimentazioni di capitali dalla Svizzera a San Marino, in parte poi scudati in Italia, formalmente e, a suo parere, falsamente, riferiti a A., ma in realtà di proprietà di M., già CFO del gruppo N. Il fatto che su un conto intestato alla ricorrente siano giunti, tramite operazioni che hanno coinvolto più Paesi, ingenti somme di denaro, non compatibili con il suo profilo reddituale e patrimoniale costituisce senz'altro una transazione sospetta ai sensi della sopracitata giurisprudenza (v. consid. 2.2). Gli atti evidenziati e sufficientemente descritti nella domanda di assistenza e nei diversi complementi, sussumibili in diritto svizzero al reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP, permettono di affermare che la doppia punibilità è pacificamente data, precisato che nel campo della cosiddetta piccola assistenza le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C\_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).

A tal proposito, va pure ribadito che l'autorità rogante sta procedendo in Italia nei confronti di B. per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e riciclaggio. Essa afferma che vi sarebbero forti elementi di anomalia nell'operazione di acquisto da parte della Provincia di Milano della partecipazione di controllo della società L. SpA con necessità di approfondire la destinazione ultima delle somme pagate dall'acquirente ad H. SpA, I. SpA e J. SpA, quale corrispettivo per la cessione del 15% delle azioni della menzionata società autostradale. Infatti, parte dei proventi sarebbero stati trasferiti dalle tre società alla controllante E. SpA e da qui, in limitata parte, su conti svizzeri accessi presso banca D., succursale di Lugano, nel periodo ottobre 2005-novembre 2006. Condirettore di questa agenzia sarebbe stato, nel periodo citato, B., il quale nel 2010 sarebbe divenuto membro del consiglio di amministrazione di H. SpA (v. atto 62 incarto MPTI). Il complemento rogatorio del 20 settembre 2013 si inserisce appunto nell'approfondimento della destinazione ultima delle somme pagate dalla Provincia di Milano, soprattutto tenuto conto che C. è la madre di B. e che quest'ultimo sarebbe stato nominato amministratore di H. SpA, società del gruppo G., anche per intercessione di M., padre della ricorrente (v. atto 185 MPTI).

Orbene, i fatti appena descritti, oltre ad essere suscettibili ai reati di corruzione attiva e passiva ai sensi degli art. 322<sup>ter</sup> e 322<sup>quater</sup> CP, non possono che rafforzare i sospetti circa l'esistenza di possibili atti di riciclaggio eventualmente commessi dagli indagati - e quindi anche dalla reclamante - ciò che permette senz'altro di confermare ulteriormente il rispetto del principio della doppia punibilità anche in punto all'ipotesi di corruzione.

- 3.** La ricorrente afferma che la rogatoria italiana costituirebbe in realtà una ricerca indiscriminata di mezzi di prova. Sulle tracce dei movimenti finanziari riconducibili a B. e a sua madre C., l'autorità estera si sarebbe imbattuta, in maniera del tutto casuale, nella relazione bancaria sanmarinese cointestata anche a A.
- 3.1** La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio

2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova *certamente* privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "*fishing expedition*", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvi). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c).

- 3.2** Nella fattispecie, l'autorità rogante intende fare luce sull'acquisto, avvenuto ad un prezzo esorbitante, da parte della Provincia di Milano delle azioni di L. SpA, in particolare sulla destinazione del denaro versato per il pagamento. Orbene, si ribadisce che parte dei soldi sarebbero stati trasferiti da H. SpA, I. SpA e J. SpA alla controllante E. SpA e da qui, in limitata parte, a conti svizzeri accesi presso banca D., a Lugano, nel periodo ottobre 2005-novembre 2006. Condirettore di questa agenzia sarebbe stato, nel periodo citato, B., il quale nel 2010 sarebbe divenuto membro del consiglio di amministrazione di H. SpA. Tale situazione merita indubbiamente approfondimenti. La documentazione bancaria oggetto della decisione impugnata potrebbe fornire elementi utili all'inchiesta italiana, nella misura in cui una somma di EUR 3'200'000 è stata bonificata dal conto n. 3, intestata alla reclamante, a favore della gestione patrimoniale n. 1 presso la banca R. legata al mandato fiduciario denominato "S" cointestato alla reclamante e a C., madre di B. Da quest'ultima relazione, attraverso un passaggio sulla gestione patrimoniale n. 2 ed il ricorso allo "scudo fiscale ter", sarebbero stati trasferiti in Italia strumenti finanziari per un importo di EUR 514'813 a favore di A. e EUR 2'335'000 a favore di C., entrambe con un profilo reddituale e patrimoniale incompatibile con le somme rimpatriate. Vi sarebbe poi una testimonianza in Italia che permetterebbe di evidenziare dei legami tra B. ed il padre della reclamante, M.. Quest'ultimo infatti avrebbe contribuito alla nomina di B. quale amministratore di H. SpA, società del gruppo G.. Le indagini avrebbero inoltre permesso di rinvenire polizze assicurative formalmente intestate a O., ma aventi come disponente C. e come beneficiari P., figlio di B. e Q., figlia di F., amministratore di E. SpA, costituite attraverso denaro apparentemente riferibile a C., ma in realtà incompatibili con i redditi e patrimoni propri e/o del defunto marito (v. atto 62 e 71 incarto MPTI). In definitiva, tenuto conto degli elementi appena elencati, i quali non permet-



tono di certo di affermare che l'autorità rogante si stia muovendo a casaccio nella raccolta di prove, la trasmissione della documentazione bancaria oggetto delle decisione impugnata, la cui utilità potenziale non può essere esclusa, appare giustificata, ciò che permetterà alle autorità inquirenti italiane di verificare soprattutto se denaro legato alla vendita asseritamente viziata da corruzione sia confluito sul conto della reclamante o altrove. Alla luce della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 3.1), vista la natura dei reati perseguiti in Italia, tutta la documentazione relativa ai conti della ricorrente è potenzialmente utile per le indagini, in quanto destinata a permettere la ricostruzione complessiva di tutti i movimenti di denaro susseguenti alla vendita delle azioni di L. SpA. A tal proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).

Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti all'estero e la relazioni bancaria della ricorrente. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità.

4. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 7 febbraio 2014

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Goran Mazzucchelli
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).